

COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI

Studio 28/2003/T

Gaetano Petrelli

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE E SPESE DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO D'ASTA

Approvato dalla Commissione studi tributari il 28 marzo 2003.

Si chiede di conoscere a quali spese, imposte e diritti sia soggetta la pubblicità dell'avviso d'asta, prescritta dall'art. 490 del codice di procedura civile, da effettuarsi – a cura dal notaio delegato ai sensi dell'art. 591-*bis* c.p.c. – mediante affissione all'albo dell'ufficio giudiziario, ed in particolare se l'originale dell'avviso d'asta e le relative copie siano soggetti ad imposta di bollo¹.

Il punto di partenza dell'indagine è costituito dalla disciplina sul contributo unificato di iscrizione a ruolo, disciplinato dagli articoli 9 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). A norma dell'art. 14 del T.U., la parte che – nei processi esecutivi di espropriazione forzata – fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato (fissato, per i processi di espropriazione immobiliare, in euro 155: art. 13, comma 2, T.U.). Il successivo art. 18, al comma primo, dispone che l'imposta di bollo non si applica agli atti e provvedimenti del processo civile soggetti al contributo unificato. Dal successivo comma secondo si evince che l'imposta di bollo non si applica neanche agli atti non

* Pubblicato in *Studi e materiali*, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, 2003, 2, p. 575.

¹ Non rientra, ovviamente, nell'oggetto del presente studio la questione delle spese da affrontare per la pubblicità nei giornali quotidiani ed equiparati, ora obbligatoria ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 490 c.p.c., come modificato da ultimo dall'art. 80, comma 46, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

La pubblicità dell'avviso d'asta nel foglio degli annunci legali, già prescritta dal secondo comma dell'art. 490 c.p.c., non è più effettuata a seguito della soppressione del suddetto foglio degli annunci legali, disposta con effetto dal 6 marzo 2001 dall'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

giurisdizionali compiuti dagli uffici, quando “siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1”.

A prescindere, in questa sede, dalla qualificazione giuridica dell'intervento del notaio delegato nel processo esecutivo², non può revocarsi in dubbio che gli atti dallo stesso compiuti in virtù della delega siano atti del processo civile esecutivo, e che comunque – conservino o meno, detti atti, a seguito della delega la natura giurisdizionale – si tratta comunque di atti funzionali allo svolgimento del processo di esecuzione. Ne deriva l'ovvia conseguenza che l'imposta di bollo non è in ogni caso dovuta per tutti gli atti compiuti dal notaio delegato all'interno della procedura delegata (tra i quali atti sono compresi, ad esempio, i verbali di incanto, nonché gli avvisi d'asta in oggetto).

Un problema di diritto transitorio si pone per le procedure esecutive già pendenti, per le quali non sia stato corrisposto il contributo unificato di cui sopra. Nella misura in cui ricorra tale circostanza, tuttavia, deve ritenersi che gli atti compiuti dal notaio a seguito della delega, in quanto ricompresi nell'ambito di un'attività sostitutiva di quella del giudice e del cancelliere, come espressamente disposto dall'art. 591-bis c.p.c.³, siano esenti da imposta di bollo, a norma dell'art. 20, comma 2, della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, a norma del quale “gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta

² Sulla natura giuridica dell'attività delegata al notaio, cfr. in particolare C.N.N. (estensore FABIANI), *Espropriazione forzata immobiliare delegata a notaio e mancata comparizione delle parti alla c.d. "udienza" di vendita all'incanto*, in *Studi e materiali*, 2003, 1, p. 111; C.N.N. (estensore FABIANI), *Espropriazione forzata delegata a notaio e coadiutore*, in *Studi e materiali*, 2003, 1, p. 85; C.N.N. (estensore FABIANI), *Funzione processuale del notaio ed espropriazione forzata*, in *Studi e materiali*, 2002, 2, p. 517; C.N.N. (estensore FABIANI), *Sulla natura giuridica del verbale d'incanto di cui all'art. 591-bis c.p.c.*, in *Studi e materiali*, 6.2, Milano 2001, p. 948; C.N.N. (estensore FABIANI), *Sulla necessità o meno di redigere contestualmente all'incanto il verbale di cui all'articolo 591-bis c.p.c.*, in *Studi e materiali*, 6.2, Milano 2001, p. 935; C.N.N. (estensori CASU-RAITI), *Espropriazione forzata immobiliare e compiti affidati al notaio (a proposito della legge 3 agosto 1998 n. 302)*, in *Studi e materiali*, 6.1, Milano 2001, p. 201. Sui riflessi tributari della qualificazione giuridica dell'attività delegata, cfr. PETRELLI, *Profili fiscali delle attività delegate al notaio nel processo esecutivo*, in *Notariato*, 1999, p. 166.

³ l'articolo 591-bis c.p.c., terzo comma, secondo periodo, chiarisce che “tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal notaio delegato”.

libera”⁴. Ciò in quanto, in base alla stessa norma, l’imposta di bollo è corrisposta, per ogni procedimento di esecuzione, in misura forfettaria (da pagarsi, ai sensi della nota 4 del comma 1, dalla parte che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati). Conseguentemente, gli atti posti in essere dal notaio delegato durante la procedura esecutiva (ivi compresi il verbale di incanto ed aggiudicazione, e l’avviso d’asta) sono redatti tutti in carta libera. Lo stesso vale anche per le copie che il notaio eventualmente rilasci di tali atti: l’articolo 20 distingue, infatti, tra “atti” (per cui la redazione su carta libera è prevista senza limitazioni) e “provvedimenti del giudice” (per cui la redazione su carta libera è prevista solo per l’originale). Esclusa la natura provvedimento dei verbali redatti dal notaio delegato, tale contrapposizione non può non avere un significato, che è quello di consentire il rilascio in carta libera anche delle copie degli “atti” che non siano provvedimenti del giudice (decreti o ordinanze).

Quanto alle spese per l’affissione dell’avviso d’asta nell’albo dell’ufficio giudiziario, occorre considerare che tale affissione è eseguita dall’ufficiale giudiziario – nell’ambito delle attribuzioni allo stesso spettanti ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 – ed è, sotto il profilo dei diritti spettanti al medesimo ufficiale, equiparata ad una notificazione. A norma dell’art. 30 del D.P.R. 115/2002, la parte che, nel processo esecutivo di espropriazione forzata, fa istanza per la vendita o assegnazione dei beni pignorati, “anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura stabilita nella tabella, contenuta nell’allegato n. 1 al presente testo unico”. L’affissione, richiesta dal notaio delegato ai sensi dell’art. 490, comma 1, c.p.c., è senz’altro da ricomprendersi tra le notificazioni a richiesta dell’ufficio, che trovano nel suddetto art. 30 la propria disciplina. Con la conseguenza che trova applicazione la prescrizione contenuta nel punto B), n. 2), lett. a), della tabella, allegato 1 al D.P.R. 115/2002, che quantifica in complessivi € 4,93 l’anticipazione forfettaria dai privati all’erario per le notificazioni a richiesta dell’ufficio nel processo civile di espropriazione immobiliare.

⁴ Per tale conclusione, cfr. PETRELLI, *Profili fiscali delle attività delegate al notaio nel processo esecutivo*, in *Notariato*, 1999, p. 166 ss.

Gaetano Petrelli